

---

## NEGOZIAZIONE ASSISTITA: LA PARTE PUÒ PARTECIPARE PERSONALMENTE?

Articolo di **Giulio SPINA**\*

### 1. Premessa

Come noto, con la c.d. riforma di degiurisdizionalizzazione cristallizzata nella L n. 162 del 2014<sup>1</sup>, è stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto: la procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

Alla disciplina del nuovo strumento di ADR<sup>2</sup> è *dedicato* l'intero capo II<sup>3</sup>. In particolare, alla luce degli artt. 2 e 5 della normativa in commento, può innanzitutto confermarsi come la procedura di negoziazione assistita consista, essenzialmente, nella **sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo (c.d. convenzione di negoziazione)** mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti disponibili tramite l'**assistenza di avvocati iscritti all'albo**, nonché nella successiva **attività di negoziazione vera e propria**, la quale può portare al raggiungimento di un **accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo** e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale<sup>4</sup>.

---

\* Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile. Per *La Nuova Procedura Civile* è Coordinatore unico di Redazione e Direttore editoriale del *TG Giuridico*. Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

<sup>1</sup> [Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, conv., con mod. in Legge 10 novembre 2014, n. 162](#), recante «*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*» (in *Gazzetta Ufficiale* n.261 del 10.11.2014).

<sup>2</sup> Così si esprime testualmente l'art. 2 del provvedimento in parola.

<sup>3</sup> A norma dell'art. 2, infatti, la finalità della negoziazione assistita è «*risolvere in via amichevole*» la controversia: si tratta quindi a tutti gli effetti di uno strumento di ADR (*alternative dispute resolution*), volto a veicolare la trattazione di parte delle controversie destinate ad essere oggetto di un provvedimento giurisdizionale fuori dalle aule giudiziarie.

<sup>4</sup> Si veda in questi termini SPINA, [Negoziazione assistita, differenze tra invito, convenzione ed accordo](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2015.

Nel nuovo intervento normativo possono essere identificate tre ipotesi di negoziazione assistita: la **procedura facoltativa (o volontaria)**, quella **obbligatoria** (prevista dall'art. 3), nonché quella specifica dettata in **materia di famiglia** (anch'essa di natura facoltativa o volontaria, dettata dall'art. 6<sup>5</sup>)<sup>6</sup>.

Il nuovo strumento di ADR consiste nell'**impegno a cooperare per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo, cui sono richiesti importanti doveri e adempimenti** – coinvolgenti anche profili deontologici, nonché, in alcuni casi, sanzioni amministrative (pecuniarie) – sia nella fase precedente alla stipulazione della convenzione assistita, sia durante lo svolgimento della negoziazione vera e propria sia, ancora, in quella successiva, specie in caso di raggiungimento dell'accordo conclusivo (ciò anche in vista dell'efficacia cui la legge – e, in particolare, l'art. 5 – attribuisce a detto accordo)<sup>7</sup>.

## 2. La questione

Ciò premesso, l'aspetto su cui ci si vuole concentrare in questa sede è la presenza degli avvocati.

Ci si vuole domandare – riproponendo la questione in studio come stimolo di riflessione e sprone per la crescita dell'istituto e la sua concreta attuazione sfruttandone tutte le potenzialità operative, in coerenza con l'intento perseguito dal legislatore – **se a ciascuna parte è fatto obbligo di essere assistite dal proprio avvocato, ovvero se secondo la disciplina in parola sia possibile che vi sia un solo avvocato ad assistere entrambe (o tutte) le parti nel corso della procedura**. In tal caso, peraltro, l'unico avvocato non ricoprirebbe (solo) l'eventuale ruolo di procuratore di una sola parte, risultando invece essere l'unico depositario dei compiti e delle funzioni affidati dalla nuova normativa agli avvocati coinvolti nella procedura di negoziazione.

Invero va osservato come, in pratica, specie nei primi periodi di vita dell'istituto, appaia difficile che la parte chiamata a prendere parte alla negoziazione su invito dell'avvocato della controparte aderisca all'invito di persona, senza quindi affidarsi anch'essa al proprio legale; altrettanto difficilmente, poi, potrebbe forse accadere che entrambe le parti scelgano, di comune accordo di affidarsi ad un unico avvocato, chiamandolo a gestire la procedura di negoziazione volta a tentare di risolvere la loro lite.

La questione posta, tuttavia, non va sol per questo sottovalutata; e ciò, tra l'altro, alla luce:

- della mancata presa di esplicita posizione da parte legislatore sulla questione in oggetto (pur dopo i rilevati formulati prima della conversione in legge del n. 132 del 2014), con i conseguenti dubbi sulla concreta applicazione della normativa in questione;

---

<sup>5</sup> L'ambito di applicazione della c.d. negoziazione assistita familiare è, in particolare, il seguente: separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili, scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

<sup>6</sup> E' appena il caso di segnalare che nella legge di conversione è invece scomparso il riferimento all'ulteriore specifica ipotesi di negoziazione assistita dettata dall'originario art. 7 in materia di diritti del prestatore di lavoro.

<sup>7</sup> Si rimanda al riguardo a SPINA, [Negoziazione assistita: gli adempimenti per l'avvocato](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2015.

- dei nuovi spiragli pratici che ben possono intravedersi nel mondo degli strumenti di gestione dei conflitti alternativi alla giurisdizione e, anche, nelle nuove professionalità e competenze richieste all'avvocato.

### 3. La tesi della necessaria presenza di un avvocato per parte

A favore della tesi dell'obbligatorietà dell'assistenza tecnica secondo cui ciascuna parte deve (soprattutto affinché l'eventuale accordo raggiunto in esito alla negoziazione abbia l'efficacia giuridica attribuita dall'art. 5: "*l'accordo che compone la controversia ... costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale*") essere assistita da un proprio legale, possono elencarsi, alla luce del dato letterale fornito dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod. in L. 10 novembre 2014, n. 162 i seguenti rilievi:

- **l'art. 2, comma 1, nel fornire la nozione della convenzione di negoziazione, utilizza, a proposito della necessaria assistenza legale, il termine plurale ("avvocati")**: la convenzione di negoziazione è l'*"accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare (...) per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo (...)"*;
- **il termine plurale "avvocati" è utilizzato anche dal comma 6 del medesimo art. 2**, in tema di certificazione dell'autografia delle sottoscrizioni che le parti sono chiamate ad apporre alla convenzione di negoziazione ("*gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale*");
- giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 2, e 4, la fase precedente alla stipula della convenzione di negoziazione è quella della **redazione e dell'invio dell'invito a stipulare dette convenzioni, attività che per contenuto del documento e modalità dell'invio appaiono prevedere la necessaria presenza di un avvocato**, procuratore legale della parte, che formula ed invia all'altra l'invito, come peraltro sembra, nel prosieguo richiedere esplicitamente il medesimo art. 4<sup>8</sup>; sempre in tema di invito alla stipula della convenzione di negoziazione, difatti, se il comma 2 dispone, utilizzando il singolare, che la certificazione dell'autografia della firma della parte apposta all'invito "*avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito*", il seguente comma 3 specifica, utilizzando il plurale, che "*la dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati*", lasciando quindi intendere che ciascuna parte è, sin da tale fase, assistita dal proprio legale;
- circa poi gli effetti prodotti dalla comunicazione dell'invito all'altra parte (interruzione della prescrizione e della decadenza), l'art. 6 richiama esplicitamente gli **effetti prodotti dalla domanda giudiziale**, effetti che quindi sono di norma prodotti dall'attività del legale della parte che agisce in giudizio.
- anche in tema di **esecutività dell'eventuale accordo compositivo della controversia**, viene specificato che esso è "*sottoscritto dalle parti e dagli*

<sup>8</sup> In particolare, l'art. 4 specifica, al comma 1, che "*L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile*". Il comma 2 dispone poi che "*la certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito*".

- avvocati che le assistono”, nonché che detti “avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico”;*
- l'art. 9, **in tema di obblighi dei difensori e tutela della riservatezza, parla – al plurale, di “difensori”** (prevedendo per loro il divieto di essere nominati arbitri nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse a quelle oggetto della procedura di negoziazione cui hanno partecipato, nonché disponendo che essi non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni ivi acquisite) **e di “avvocati”** (in tema di obbligo di comportarsi con lealtà e mantenere riservate le informazioni ricevute nel corso della procedura); le medesima notazione può essere fatta con riferimento all'obbligo per “i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti” a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine” (art. 11);
  - inoltre, **paiono non rinvenirsi disposizioni specifiche per disciplinare il caso in cui vi sia un solo avvocato ad assistere le parti nella procedura di negoziazione**, disposizioni che dovrebbero essere in tal caso rivolte a specificare gli obblighi di indipendenza, autonomia e terzietà dell'unico avvocato, così come, ad esempio, fa il legislatore della mediazione civile<sup>9</sup>.

Appare ancora opportuno sottolineare come tale tesi parrebbe ancor maggiormente valida con riferimento alle **ipotesi di negoziazione assistita c.d. obbligatoria**: l'art. 3, infatti, dispone che *“chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a*

---

<sup>9</sup> Sul punto basti ricordarsi il disposto di cui all'art. 14, d.lgs. n. 28 del 2010, relativo agli obblighi del mediatore. In particolare, i commi 1 e 2, lett. a) e b) dispongono quanto segue:

*“1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.*

*2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:*

*a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;*

*b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione”.*

Si vada, poi, quanto disposto con riferimento all'avvocato-mediatore. L'art. 62 (commi 3 e ss.) del nuovo Codice deontologico forense, ad esempio, dispone quanto segue:

*“3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:*

*a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;*

*b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.*

*In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricsuzione degli arbitri previste dal codice di rito.*

*4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:*

*a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;*

*b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.*

*Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.*

*5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.*

*6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi”.*

una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita", precisando che "l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale". In tal caso – inoltre – appare, dal punto di vista pratico, difficilmente ipotizzabile che la parte chiamata in negoziazione, vi prenda parte senza farsi assistere dal proprio legale.

Aderendo a tale tesi, **ciascuna parte sarebbe assistita, durante l'intera procedura di negoziazione, dal proprio legale di fiducia.** Di conseguenza, dal punto di vista procedurale, **le varie comunicazioni tra le parti** sarebbero inviate e ricevute dai legali. Si porrebbe, peraltro, così l'accento su quell'orientamento che vede la negoziazione come la **ricerca di un compromesso tra le opposte richieste di natura giuridica che un legale pone all'altro**; richieste di natura giuridica che costituiscono la rappresentazione, in termini giuridici, delle contrapposte posizioni (ancora di natura giuridiche) delle parti coinvolte nella lite.

Alla semplicità procedurale di tale prima tesi (la corrispondenza avviene tra legali, sostanzialmente con le consuete modalità di redazione, ecc.), si affianca il **rischio di privilegiare il confronto tra le argomentazioni giuridiche dei legali coinvolti, piuttosto che i reali bisogni delle parti**: in estrema sintesi, quindi, i protagonisti della procedura rischierebbero, in pratica, di essere i legali e non invece le parti, come parrebbe richiedere il legislatore.

**A norma dell'art. 2, comma 1, infatti, con la convenzione di negoziazione sono le parti, e non i loro legali, a stipulare l'accordo** mediante il quale si conviene di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia. Dovrebbero essere quindi le parti, e non gli avvocati, a partecipare come protagonisti alla fase negoziazione vera e propria. **Si corre invece il rischio che l'attività di negoziazione vera e propria si svolga, in realtà, tra i solo legali**, e che poi le parti provvedano poi solo ad accettare o meno quanto i rispettivi legali siano riusciti ad ottenere, vulnerando, forse, il reale spirito dell'istituto. D'altra parte, però, tale tesi avrebbe l'indiscusso vantaggio di agevolare la conclusione di accordi redatti nel modo più opportuno e dotati, tramite l'art. 5, di efficacia esecutiva.

#### **4. La tesi della non necessaria presenza di un avvocato per parte**

A favore della contrapposta tesi della non obbligatorietà dell'assistenza in negoziazione di almeno un avvocato per parte, possono invece elencarsi i seguenti rilievi (di certo, a parere di chi scrive, da non trascurare):

- l'istituto in commento è, invero, chiamato, "**Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati**"<sup>10</sup>: esplicitamente, quindi, si ammette l'assistenza anche di un solo avvocato;
- a conferma di quanto ora osservato, **l'art. 2, comma 5, dispone esplicitamente che "la convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati"**;
- è contenuta un'**esplicita richiesta a che, in negoziazione, vi sia l'assistenza di almeno un avvocato per parte solo in tema di**

---

<sup>10</sup> Si veda, ad esempio, la stessa intitolazione del capo II della nuova normativa, così come dell'art. 2 che inaugura detto capo.

**negoziazione assistita c.d. familiare** (art. 6)<sup>11</sup>; nel resto della normativa, invece, il legislatore non richiede tale requisito, con la conseguenza che andrebbe concluso che non è richiesto, per il regolare svolgimento della procedura di negoziazione, la presenza di almeno un avvocato per parte: se infatti il legislatore avesse voluto prevedere tale requisito, lo avrebbe fatto esplicitamente, come disposto, invece, solo in ambito di famiglia;

- è vero che quanto disposto in tema di **invito alla convenzione** di negoziazione pare richiedere una specifica competenza tecnico-giuridica propria dell'avvocato, tant'è, peraltro, che lo stesso art. 4, comma 2, pare richiedere espressamente, in tema di certificazione dell'autografia della firma della parte, che esso venga formulato da un avvocato (*"la certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito"*); tuttavia, **non paiono rinvenirsi disposizioni che richiedono tale adempimento come obbligatorio**, ben potendosi, in tal caso, ricollegare gli effetti dell'invito su prescrizione e decadenza, alla redazione e sottoscrizione della convenzione di negoziazione (con l'assistenza dell'unico legale che gestisce la procedura); il discorso sarebbe invece in parte di verso nel caso di negoziazione assistita obbligatoria.

Con specifico riferimento, proprio, alla questione della negoziazione assistita c.d. obbligatoria, si è detto però di come, alla luce del disposto di cui all'art. 3<sup>12</sup>, dal punto di vista pratico, appaia difficilmente ipotizzabile che la parte chiamata in negoziazione, vi prenda parte senza farsi assistere dal proprio legale. Tuttavia, si osservi che **pare mancare, nella disciplina della negoziazione assistita obbligatoria una norma, quale quella prevista in tema di mediazione obbligatoria** dall'art. 8, comma 11, d.lgs. n. 28 del 2010, secondo cui *"al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato"*.

Inoltre, come ulteriore spunto di riflessione, sostenere la tesi dell'obbligatorietà dell'assistenza di almeno un avvocato per parte, potrebbe anche esporre la nuova normativa alla critica di non aver, in realtà, previsto nulla di nuovo (tranne, in parte, la tematica relativa all'efficacia esecutiva dell'accordo eventualmente raggiunto a seguito della negoziazione, nonché la previsione relativa all'obbligatorietà – nelle materie elencate dall'art. 3 – di tentare la procedura di negoziazione prima di rivolgersi al giudice a pena dell'improcedibilità della domanda giudiziale): difatti, già prima della riforma del 2014, ovviamente, era ben possibile (e diffusa) la prassi per gli avvocati di tentare di raggiungere una soluzione amichevole della lite, prima di intentare l'azione giudiziale.

Il **principale carattere di novità della nuova procedura**, invece, potrebbe risiedere – accogliendo la tesi della non obbligatorietà dell'assistenza di almeno un avvocato per parte – nel riconoscimento dell'importanza della funzione sociale

---

<sup>11</sup> L'art. 6, comma 1, dispone quanto segue: *"La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio"*.

<sup>12</sup> L'art. 3 dispone che *"chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita"*, precisando che *"l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale"*.

dell'avvocato, e delle sue specifiche competenze, non solo quale difensore del proprio cliente, ma quale **principale figura di assistenza dei cittadini nella gestione dei conflitti**. Il percorso di de-giurisdizionalizzazione intrapreso da anni dal nostro legislatore, difatti, pare essere incentrato, tra l'altro, nel recepire quegli orientamenti (anche di derivazione europea) secondo **cui la gestione dei conflitti civili non è tutta esaurita nel ricorso al giudice**: la risoluzione giudiziale delle controversie, in questi termini, diviene l'estrema *ratio*, dovendosi invece privilegiare strumenti di risoluzione alternativa delle controversie ispirati non tanto alla (in parte contestata) c.d. privatizzazione della giustizia, quanto al **recupero dell'importanza, in ogni conflitto, della centralità delle parti in lite e del complessivo assetto dei loro interessi la cui regolazione ben può essere a volte meglio soddisfatta da un accordo trovato tra le stesse**, piuttosto che dalla decisione imposta da un terzo. Ecco, allora, emergere l'impostazione che vede gli strumenti di ADR come parte del sistema complessivo della gestione delle controversie civili: sistema nel quale ovviamente svolge un ruolo fondamentale il processo civile, che, però, viene sempre più inteso quale uno, e non più l'unico o il naturale, rimedio al conflitto. In questi termini, **la figura dell'avvocato diviene la prima figura professionale deputata alla risoluzione delle liti civili, non solo come difensore di una delle parti in lite, ma come professionista della gestione dei conflitti**: procuratore del proprio cliente in giudizio, consulente dello stesso nella fase precedente, mediatore di diritto, assistente in negoziazione del proprio cliente e, anche, professionista cui può essere deputata la gestione del procedimento di negoziazione tra le parti in lite.

Tale ipotesi appare aprire notevoli interrogativi in termini di **nuove competenze professionali** richieste all'avvocato (non più solamente tecnico-giuridiche; tematica oggi invero ormai più che attuale, e ciò anche se si accedesse alla tesi dell'obbligatorietà dell'assistenza in negoziazione di almeno un avvocato per parte), nonché circa i corretti adempimenti richiesti dalla nuova normativa ai fini, in particolare, dell'efficacia esecutiva dell'eventuale accordo conclusivo, nonché dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Aderendo alla tesi in commento, si aderirebbe quindi a quell'impostazione che vede la negoziazione assistita come uno strumento di ADR che pone al proprio centro le parti ed i loro reali interessi e non la sola (pur necessaria, opportuna ed ineliminabile) competenza tecnico-legale degli avvocati. Aderendo a tale impostazione, però, se da un lato appare evidente un **risparmio in termini economici per le parti** (si paga un solo legale, e non due), sorgono **difficoltà pratiche legate al corretto adempimento delle formalità richieste dalla nuova disciplina**: si pensi, in particolare, alla tematica dell'invio dell'invito alla negoziazione assistita (art. 4).

Ad ogni modo, l'eventualità in cui vi sia un unico legale a gestire la procedura, qualora si sostenesse l'ammissibilità di tale tesi, potrebbe - in pratica - essere intesa quale ipotesi di **mediazione consensuale**: le parti si rivolgono congiuntamente (un po' come avviene nel deposito congiunto dell'istanza di mediazione) ad un avvocato affinché questi gestisca la loro procedura di negoziazione assistita. Tale ipotesi andrebbe tenuta distinta, poi, da quella di **negoziazione concordata, o meglio convenzionale** (ipotesi che pure pare ammissibile), nella quale in sede contrattuale, quindi prima del sorgere della lite, le parti si accordano di tentare la via della negoziazione in caso di controversia futura vertente su quel contratto: si tratterebbe, infatti, di una sorta di convenzione assistita anticipata, nella quale potrebbe già prevedersi, in ipotesi, di provare ad intraprendere la strada della procedura di negoziazione assistita (da un avvocato per parte ovvero già prevedendo di affidarsi ad uno solo, magari già identificando il nominativo, ovvero gettando le basi per la sua eventuale identificazione).

## 5. Tabella operativa

|   | Tesi della necessaria presenza di un avvocato per parte   | Tesi della non necessaria presenza di un avvocato per parte  |
|---|---|--|
| <b>INVITO ALLA NEGOZIAZIONE</b>                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'avvocato della prima parte redige ed invia l'invito alla negoziazione alla controparte (o già al suo legale, se noto)</li> <li>2. La controparte (eventualmente) aderisce all'invito tramite l'assistenza del proprio legale</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quanto all'invito               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. L'avvocato scelto della prima parte redige ed invia l'invito alla negoziazione alla controparte che aderisce; ovvero,</li> <li>1.2. La redazione e l'invio dell'invito può anche essere facoltativo (specie nel caso di negoziazione assistita c.d. volontaria)</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE</b>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Redazione e sottoscrizione della convenzione di negoziazione</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Redazione e sottoscrizione della convenzione di negoziazione (attività ove le parti risulterebbero maggiormente coinvolte)</li> </ol>  |
| <b>NEGOZIAZIONE VERA E PROPRIA</b>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. La negoziazione corre il rischio di essere svolta prevalentemente dai legali, cercando un compromesso tra le richieste e posizioni giuridiche delle rispettive parti</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. La negoziazione è svolta personalmente tra le parti</li> </ol>   |
| <b>ACCORDO CHE DEFINISCE LA CONTROVERSIA</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. L'eventuale accordo è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. L'eventuale accordo è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati</li> </ol>   |
| <b>RUOLO DELL'AVVOCATO E NATURA DELLA PROCEDURA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– L'avvocato svolge il proprio ruolo (tradizionale) di assistenza legale del proprio cliente;</li> <li>– La procedura sarebbe nella maggioranza dei casi basata più sul compromesso che gli</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– L'avvocato può svolgere un ruolo di terzo gestore della procedura.</li> <li>– Perché tale tipologia di negoziazione assistita abbia senso è essenziale che l'avvocato vada oltre il proprio ruolo (tradizionale)</li> </ul>   |

avvocati trovano a partire dalle richieste e posizioni giuridiche vantate dai rispettivi clienti, che sul coinvolgimento personale delle parti nella negoziazione

di assistenza legale del cliente, puntando su specifiche competenze di ascolto, comunicazione e psicologiche.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

*Editrice*

---